

IN BREVE n. 039-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

5 euro 100° anniversario della morte di Cesare Maccari (pittore e scultore)

16 settembre 2019

costo euro 115,00



costo euro 43,00



costo euro 45,00



Dritto: veduta della facciata di Palazzo Madama in Roma, sede del Senato della Repubblica. In alto e in esergo, le rispettive scritte "REPUBBLICA" e "ITALIANA".

Rovescio: raffigurazione di Cicerone che denuncia Catilina nell'affresco del 1880 del pittore e scultore Cesare Maccari custodito a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma. In alto, la scritta "CESARE MACCARI"; al centro, le date "1919" anno della scomparsa dell'artista e "2019" anno di emissione della moneta; a destra, "R", identificativo della Zecca di Roma; a seguire il valore "5 EURO"; in basso, il nome dell'autore "L. DE SIMONI".

L'affresco di Cesare Maccari e la facciata di Palazzo Madama sono riprodotti su gentile concessione del Senato della Repubblica

10 euro Serie Esploratori - Cristoforo Colombo - 16 settembre 2019



costo euro 65,00

Dritto: ritratto di Cristoforo Colombo, da un dipinto attribuito a Ridolfo Bigordi del Ghirlandaio, custodito al Galata Museo del Mare di Genova. In secondo piano, un quadrante dorato, strumento utilizzato per misurare l'altezza angolare di un corpo celeste rispetto alla linea dell'orizzonte. A sinistra, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA"; sul lato destro, il nome dell'autore "U. PERNAZZA".
Rovescio: le tre caravelle dorate in navigazione intorno al mondo ispirate ad una stampa di Gustav Adolf Closs del 1892; all'interno del globo terrestre è rappresentato il percorso del primo viaggio di

Colombo. In alto, la scritta "CRISTOFORO COLOMBO" e il valore "10 EURO"; nel campo di destra "R", identificativo della Zecca di Roma; nel campo di sinistra l'anno di emissione "2019". Il ritratto di Colombo è riprodotto su gentile concessione dell'Istituzione Musei del Mare e della Navigazione di Genova.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SCHERMATURE SOLARI da La Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Devo far installare una tenda oscurante esterna a protezione di una superficie vetrata della mia abitazione. È prevista un'agevolazione fiscale e in che misura?

Risponde Paolo Calderone

Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del [decreto legislativo n. 311/2006](#), è riconosciuta una detrazione fiscale da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% delle spese effettuate e spetta fino all'importo massimo di 60.000 euro.

Sul sito dell'Enea, precisamente in una sezione denominata "[vademecum](#)", sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.

CTRL + clic

INAIL - BANDO DI CONCORSO PER 1.514 POSTI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE ISPETTORATO DEL LAVORO, INAIL E MINISTERO DEL LAVORO (da sito INAIL)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell'Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per l'Inail è prevista la copertura di n. 635 posti nell'area C - livello economico 1 - profilo professionale amministrativo, di cui n. 127 riservati al personale interno, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo *on line* tramite il sistema "Step-One 2019", all'indirizzo internet <https://www.ripam.cloud/> entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

Qualora il termine di scadenza per l'invio *on line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.

Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 68 del 27 agosto 2019.

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-27&atto.codiceRedazionale=19E09939>

Emesso da: D.C. Risorse Umane

Info concorso: <https://www.ripam.cloud/>

Data inizio: 27/08/2019

Data fine: 11/10/2019

ALLEGATI A PARTE - Bando concorso (documento 170)

INPS - GUIDA IN 7 PASSI PER PENSIONATI (da sito INPS)

Guida interattiva per consultare con maggiore consapevolezza il portale INPS e scoprire eventuali trattamenti integrativi a loro dedicati.


La [Guida in 7 passi per i pensionati](#) (pdf 365KB) suggerisce un percorso di navigazione che integra, in una sequenza logica, contenuti informativi e servizi riservati ai pensionati titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali di importo basso.

La guida è in formato pdf con link attivi per accedere direttamente a schede prestazioni e a servizi fruibili on line con credenziali PIN, SPID o CNS.

Può essere, inoltre, scaricata sul proprio computer per consultarla off line o per stamparla.


Con l'icona "cuoricino" è possibile aggiungere questa news all'area MyINPS, in modo da poter ritrovare velocemente la guida all'occorrenza.

ALLEGATI A PARTE - INPS Guida in 7 passi per i pensionati (documento 171)

 **Da tempo sto dicendo che oltre il 30% del gettito Irpef viene pagato dai pensionati! Altro che parassiti !!! ora la conferma anche coi dati di Itinerari Previdenziali (anno 2017):**

- **50,77 lavoratori dipendenti**
- **33,05 pensionati**
- **19,18 tutti gli altri (commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori, ecc. ecc.)**

I dati IRPEF 2017



- REDDITI DICHIARATI: **838,226 mld** di euro 842,977 (nel 2016)
- IRPEF VERSATA (al netto del bonus 80 euro): **164,701 mld di euro**
 - IRPEF ordinaria: **147,967 pari al 89,84% del totale;**
 - **11,944 mld per l'addizionale regionale** pari al **7,25% del totale;**
 - **4,790 mld pari al 2,91% del totale, per l'addizionale comunale.**
- IRPEF VERSATA (al lordo del bonus 80 euro): **172,745 mld**

➔ **11.714.673 contribuenti con redditi fino a 29.000 euro hanno beneficiato del bonus 80 euro, per uno sgravio complessivo di 9,549 mld.**

I dati IRPEF 2017

- ABITANTI: **60.483.973;**
- DICHIARANTI: **41.211.336** erano **40.872.080** nel 2016;
- DICHIARANTI CHE PAGANO ALMENO 1 euro di IRPEF: **30.672.866** erano nel 2016, **30.781.688,97;**
- RAPPORTO DICHIARANTI/ABITANTI: **1,468;**

Quindi possiamo dedurre che 29.811.107 Italiani (il 49,29% del totale) non ha redditi, è a carico di qualcuno e quindi non paga nulla di IRPEF e non è oppresso dalle imposte!



Tipologia di contribuente

*Tipologia di soggetto	Numero contribuenti per reddito prevalente		Numero contribuenti per reddito posseduto	Incidenza percentuale contribuenti per reddito prevalente / contribuenti per reddito posseduto
	Frequenza	Percentuale		
Lavoratore dipendente	20.929.435	50,77	21.983.212	95,21
Pensionato	13.621.184	33,05	14.516.765	93,83
Proprietario di Fabbricati	1.832.527	4,45	19.328.061	9,48
Soggetto con redditi dominicali e/o agrari	152.672	0,37	6.816.142	2,24
Imprenditore	1.360.329	3,30	1.543.289	88,14
Lavoratore autonomo abituale con Partita IVA	566.698	1,38	750.423	75,52
Allevatore/Agricoltore	19.906	0,05	34.680	57,40
Soggetto con redditi da capitale	41.275	0,10	137.394	30,04
Soggetto con redditi diversi	313.145	0,76	1.179.963	26,54
Lavoratore autonomo occasionale o con redditi da recupero start up	17.927	0,04	101.499	17,66
Soggetto partecipante in società di persone ed assimilate	1.197.350	2,91	1.744.288	68,64
Soggetto con plusvalenze di natura finanziaria	2.496	0,01	8.163	30,58
Soggetto con redditi soggetti a tassazione separata opzione ordinaria	22.867	0,06	410.735	5,57
Autonomo/Prov/Diversi da ModCU	541.908	1,31	775.525	69,88
Soggetto con redditi a tassazione sostitutiva o separata/Altro	591.617	1,44		
TOTALE	41.211.336	100,00		

IL NUOVO GOVERNO PROMETTE LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

commento del Coordinamento del Forum Nazionale Pensionati - Alessandro Seracini

Quante volte ci siamo sentiti dire che prioritario è combattere l'evasione fiscale perché solo così si potranno abbassare le tasse a chi le paga sia per sé che per tutti coloro che le evadono? Praticamente ad ogni insediamento di un nuovo Governo. Il risultato ad oggi è quello che emerge dalla sesta edizione dell'*Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate* curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali presentato al Cnel il 18 Settembre scorso: su 60,48 milioni di cittadini solo 30,67 ml. hanno versato nel 2017 almeno un euro di Irpef. Fra questi, riporta ancora l'"Osservatorio", il 12,28% dei contribuenti, cioè coloro che hanno dichiarato un reddito superiore a 35 mila euro/anno, ha corrisposto, sempre nel 2017, il 57,88% di tutta l'Irpef.

In quel 12,28% di contribuenti c'è sicuramente una gran parte dei pensionati le cui Associazioni aderiscono al Forum, pensionati che oltre ad avere sempre versato Irpef e contributi fino all'ultimo centesimo vengono in continuazione fatti oggetto di "attenzioni" che anno dopo anno gli hanno drasticamente ridotto il potere d'acquisto.

Il Presidente e il Coordinamento del Forum prendono atto della volontà espressa dal nuovo Esecutivo di contrastare l'evasione fiscale e si aspettano dunque che questa intenzione venga ora messa in testa alle precedenze del programma per giungere in tempi rapidissimi ad una riforma fiscale che stronchi l'assurda ed intollerabile situazione che vede i soliti noti pagare anche per i soliti ignoti e, già che ci siamo, dia una potente boccata d'ossigeno ai conti pubblici nel superiore interesse di tutto il Paese.

AGEVOLAZIONI ENPAM PER I COLLEGHI IN DIFFICOLTÀ da Newsletter n.39/2019 OmceoMi

In considerazione della mutata situazione economica del Paese e della categoria, l'Enpam ha ottenuto dai ministeri vigilanti di poter rivedere le sanzioni da applicare nei casi di morosità.

Gli iscritti in ritardo con il pagamento dovranno versare i contributi previdenziali con una maggiorazione del 3% annuo (invece che del 5,5% come previsto in precedenza); la maggiorazione resta dell'1% per chi paga la Quota B entro 90 giorni dalla scadenza.

Inoltre cancellata la sanzione aggiuntiva del 4% per tutti coloro che chiedono di mettersi in regola spontaneamente prima che arrivi l'accertamento dell'Enpam. Possibile anche chiedere all'ENPAM un'ulteriore dilazione del pagamento con un numero maggiore di rate.

[Circolare esplicativa - Nuovo Regolamento del regime sanzionatorio](#)

[Regolamento del regime sanzionatorio](#)

[Facsimile richiesta di dilazione morosità](#)



QUOTA B PER SOCIETÀ ODONTOIATRICHE da Newsletter n.39/2019 OmceoMi

Come noto, l'art. 1, comma 442, della legge di bilancio 2018 ha previsto che: "Le società operanti nel settore odontoiatrico ... versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione "Quota B" del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio."

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha stabilito le concrete modalità dichiarative del fatturato imponibile e di riscossione del contributo dovuto dalle società operanti nel settore odontoiatrico, integrando le indicazioni fornite con la circolare prot. n.29752 del 16 marzo 2018.

[Circolare esplicativa contribuzione ENPAM](#)



Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62

Articolo 1 - comma 442. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

NOTIFICA DI DATA BREACH. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI da Newsletter n.39/2019 OmceoMi

Il Garante della Privacy, con provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019, ha indicato le informazioni da comunicare al Garante medesimo, in caso di violazione dei dati personali (data breach), pubblicando un apposito modello liberamente scaricabile da chiunque sul sito:

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach>.

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto a notificare tale evento al Garante della Privacy senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche

[Comunicazione n.118 FNOMCeO](#)

CTRL + clic

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Allegato 3](#)

RITIRATI 195 LOTTI DI FARMACI POTENZIALMENTE CANCEROGENI

L'Aifa ha ritirato diversi lotti di medicinali anti-acido "made in India". Si tratta di farmaci con all'interno la "ranitidina", un principio attivo molto utilizzato negli anni '70 e '80 che serve ad attenuare acidità e bruciori di stomaco, a trattare l'ulcera e il reflusso gastroesofageo e le emorragie del primo tratto dell'apparato digerente. L'inibitore in questione riduce la quantità di acido prodotto dallo stomaco e dona sollievo a quel venti per cento della popolazione alle prese con reflussi e acidità. Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un'impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani).

Gli elenchi dei lotti interessati dal ritiro e di quelli interessati dal divieto di utilizzo sono disponibili nella pagina: <https://www.aifa.gov.it/revisione-ranitidina>

CTRL + clic

Provvedimenti AIFA su farmaci contenenti ranitidina

Pillole dal Mondo n. 1698 - L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l'officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD - India.

Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un'impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani).

In questi casi le autorità sanitarie operano secondo il principio di precauzione, che prevede di ridurre al minimo i rischi per il paziente, limitando l'esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa.

A scopo precauzionale, l'AIFA ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da SARACA LABORATORIES LTD, in attesa che vengano analizzati.

Provvedimenti analoghi sono stati assunti o sono in corso di adozione negli altri Paesi dell'Unione Europea e in diversi paesi extraeuropei. L'AIFA sta lavorando insieme all'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive.

La ranitidina (antagonista dei recettori H2 dell'istamina) è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell'ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco e di altre condizioni associate a ipersecrezione acida. È commercializzata in Italia sia come medicinale soggetto a prescrizione medica, sia come medicinale di automedicazione, in forma di compresse, sciroppi o soluzioni iniettabili per uso endovenoso.

Sono disponibili in commercio altri medicinali con le stesse indicazioni terapeutiche, pertanto i pazienti che assumono medicinali a base di ranitidina devono rivolgersi al proprio medico per discutere la possibilità di una terapia alternativa.

La NDMA è classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base di studi condotti su animali. È presente in alcuni alimenti e nelle forniture di acqua, ma non ci si attende che possa causare danni quando ingerita in quantità molto basse.

Informazioni agli operatori sanitari

- La presenza di un'impurezza classificata come probabilmente cancerogena per l'uomo è stata riscontrata in alcuni lotti di medicinali a base di ranitidina.
- L'impurezza è la N-nitrosodimetilamina (NDMA), ed è stata riscontrata nel principio attivo ranitidina prodotto dall'officina SARACA LABORATORIES LTD, ma al momento si stanno effettuando delle analisi per verificare la presenza di NDMA anche nella ranitidina prodotta da altri siti.
- Per i pazienti trattati con i medicinali a base di ranitidina la terapia può essere sostituita con un trattamento alternativo autorizzato per le stesse indicazioni.

Informazioni ai cittadini

- Se sei in trattamento con un medicinale a base di ranitidina che ti è stato prescritto dal tuo medico, non sospendere il trattamento, ma consulta il medico il prima possibile. Potrai concordare con lui un trattamento alternativo (un altro medicinale diverso da ranitidina, indicato nel trattamento delle condizioni in cui lo stomaco produce quantità eccessiva di acido).
- Se sei in trattamento con un medicinale di automedicazione a base di ranitidina, consulta il tuo medico o il tuo farmacista che ti potranno consigliare un farmaco alternativo.
- NDMA è una sostanza chimica organica che si genera come sottoprodotto di numerosi processi industriali. È inoltre presente a livelli molto bassi nelle forniture d'acqua e in alcuni alimenti, in particolare quelli cotti, affumicati o stagionati. Non sono attesi danni, quando ingerita in quantità molto basse.
- Non si attende un rischio acuto per il paziente che abbia già assunto medicinali contenenti ranitidina.

Per informazioni:

numero verde: 800-571661

e-mail: farmaciline@aifa.gov.it

Pubblicato il: 25 settembre 2019

CALO DEI LETTI IN OSPEDALE, TRABUCCHI: GLI ANZIANI SONO LE PRIME VITTIME da DoctorNews, martedì 24 settembre 2019

Sempre meno posti pubblici: gli over 75 fanno le spese per primi del calo dei letti in ospedale. Una situazione deleteria e non sempre gestibile, sebbene "annunciata", come spiega **Marco Trabucchi**, presidente dell'Associazione Italiana di Psico-Geriatria e tra i padri della geriatria italiana.

La chiusura di letti per acuti nel Ssn in linea di principio può andar bene, ma l'anziano che ha bisogno di servizi ospedalieri in concreto spesso ne viene penalizzato, e non trova alternative».

.....
.....

Trabucchi non pensa a un geriatra del territorio per aiutare il medico di famiglia ma, spiega, «è un errore di pensare basti un medico qualsiasi per il grande anziano. Serve un medico di famiglia di

esperienza. Le nuove misure che introducono giovani del tirocinio nelle zone carenti fanno riflettere: quanto sono preparati ad affrontare la poli-patologia complessa nell'anziano? E' un nodo con cui la formazione nel triennio dovrà fare i conti. Sono poi molto critico con la proposta portata avanti in Veneto di utilizzare dei medici neolaureati nell'urgenza e nelle geriatriche: proprio le aree in cui serve un'ampia competenza clinica».

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/calor-dei-letti-in-ospedale-trabucchi-gli-anziani-sono-le-prime-vittime/?xrtid=XCYPXLLRLXCSRTVTRYTXPP>

DIRITTO ALL'OBLIO ANCHE PER CHI È STATO RIABILITATO DOPO UNA CONDANNA

dal sito di Franco Abruzzo

Privacy, il Garante: «Diritto all'oblio anche per chi è stato riabilitato dopo una condanna». L'authority ha ordinato a Google la rimozione di due url che rimandavano a informazioni giudiziarie non più rappresentative della attuale situazione di un imprenditore. Nelle pagine web non vi era traccia della riabilitazione che l'uomo aveva chiesto e ottenuto nel 2013 dopo la sentenza nel 2010.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26848>

DIRITTO ALL'OBLIO, LA CORTE DI GIUSTIZIA UE DÀ RAGIONE A GOOGLE: NESSUN OBBLIGO A RIMOZIONE UNIVERSALE

dal sito di Franco Abruzzo

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26851>

DIRITTO ALL'OBLIO: PER IL GARANTE DELLA PRIVACY SI APPLICA ANCHE ALLE NOTIZIE NON AGGIORNATE

dal sito di Franco Abruzzo

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26852>

ORIENTAMENTI APPLICATIVI da AranSegnalazioni in NewsLetter 24 sett. 2019

CFC29

È possibile riconoscere i permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), del CCNL Funzioni centrali del 12/2/2018 anche ai dipendenti che ne facciano richiesta per lo svolgimento di prove selettive nell'ambito di procedure di mobilità o pedepedutiche all'attivazione di comandi?

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che la natura delle procedure che gli enti attivano a vantaggio del solo personale già in servizio nella pubblica amministrazione, al fine di selezionare quanti siano interessati ad un passaggio – temporaneo o definitivo – nei propri organici, non appare assimilabile a quella delle procedure selettive di tipo concorsuale né ad un esame.

Si ritiene, pertanto, che l'esigenza di assentarsi per svolgere un colloquio o una prova di idoneità in relazione ad una procedura finalizzata all'attivazione di un comando o di una mobilità non rientri tra quelle che il CCNL sottoscritto il 12/2/2018 ha inteso tutelare con l'istituto di cui all'art. 31, comma 1, lett. a). La fattispecie può comunque essere ricondotta a quella del permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell'art. 32 del richiamato CCNL.

CFC30

La malattia del figlio, non accompagnata da ricovero, può sospendere il godimento delle ferie, sia ove queste siano già in essere sia nel caso in cui l'evento si verifichi a ridosso della loro decorrenza? Rileva che la malattia sia di durata superiore a tre giorni?

In merito alla problematica sollevata è innanzitutto utile distinguere tra le due fattispecie dell'interruzione delle ferie in godimento e della sospensione delle ferie programmate e non ancora in godimento.

In materia di congedi dei genitori, l'art. 44 del CCNL per il comparto Funzioni centrali del 12/2/2018 richiama in via generale l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001, con le specificazioni stabilite nell'ambito dell'articolo stesso.

In tema di congedi per la malattia del figlio, il CCNL al comma 4 dell'art. 44 stabilisce il diritto all'assenza retribuita del genitore per trenta giorni l'anno, fino al compimento dei tre anni del bambino.

L'assenza di previsioni ulteriori nel testo contrattuale comporta che la disciplina di riferimento per il dubbio sollevato vada rinvenuta all'interno dell'art. 47 del d.lgs. n. 151/2001 nel quale, al comma 4, si prevede che la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Non prevedendosi nulla per l'ipotesi di malattia che non dà luogo a ricovero, dovrebbe ritenersi che, rispetto alla prima fattispecie sopra individuata, non sussista un diritto del dipendente all'interruzione delle ferie in godimento. Ulteriori indicazioni, al riguardo, potranno comunque essere richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui compete l'interpretazione delle norme di legge per il lavoro pubblico.

Per quanto attiene, invece, alla seconda fattispecie, ossia la possibilità di posticipare il godimento di un periodo di ferie già programmato, in relazione all'insorgere della malattia del figlio, la valutazione dell'amministrazione va compiuta sul piano gestionale.

Posto, infatti, che non sussiste un diritto del dipendente allo spostamento del periodo di ferie già programmate per effetto della sopraggiunta malattia del figlio non accompagnata da ricovero, si ritiene che l'amministrazione possa valutare la compatibilità con le esigenze di servizio di una richiesta del dipendente in tal senso, motivata dall'insorgere di esigenze di carattere personale, ed assumere le decisioni conseguenti.

Ai fini del diritto all'interruzione delle ferie non si ravvisano, infine, elementi a supporto dell'assimilazione tra la malattia del figlio e la malattia del dipendente protratta per più di tre giorni, disciplinata nel comma 15 dell'art. 28 del CCNL 12/2/2018.

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 18411 del 9/7/2019

Pubblico impiego - abuso di permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 - lavoratore rimasto a casa nelle giornate di permesso - licenziamento per giusta causa

La Corte respinge il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per avere abusato, in due circostanze, del permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992. L'agenzia investigativa assunta dalla società datrice di lavoro aveva infatti dimostrato, attraverso l'appostamento di un suo investigatore nei pressi della casa del lavoratore, che quest'ultimo, nelle giornate in cui aveva usufruito del permesso, non era mai uscito di casa, dalla mattina molto presto fino a sera inoltrata. Il ricorrente quindi era rimasto a casa tutto il tempo e non si era recato ad assistere la zia handicappata, a differenza di quello che aveva invece dichiarato. La condotta del lavoratore, aveva quindi incrinato in modo insanabile il rapporto di fiducia con la società datrice di lavoro che aveva pertanto proceduto con il licenziamento per giusta causa. La sentenza riguarda un rapporto di lavoro tra privati, ma è ovviamente applicabile anche al lavoro pubblico.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 21412 del 14/8/2019

Pubblico impiego - polizia municipale - turnisti – turno nei giorni festivi - turno in giorni festivi infrasettimanali - compenso aggiuntivo - cumulo - CCNL comparto regioni e autonomie locali 14/9/2000 artt. 22 comma 5 e 24 comma 2 - loro applicazione

Il Comune di Rho ricorre contro la sentenza della Corte d'appello territoriale che lo aveva condannato al pagamento del compenso aggiuntivo - previsto dall'art. 24 comma 2 del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 14/8/2000 - che alcuni lavoratori rivendicavano per aver prestato la loro attività in giornate festive infrasettimanali. Compenso aggiuntivo che andava a cumularsi con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell'art. 22 comma 5 del suddetto contratto. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del Comune chiariscono nella sentenza: "questa Corte ha già più volte affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l'art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 comparto Autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro; pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 CCNL quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro".

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 21416 del 14/8/2019

Pubblico impiego - permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 per assistenza a parente disabile non ricoverato stabilmente presso alcuna struttura - assistenza in ambito familiare

- ricovero in ambiente ospedaliero o similari principi di diritto

Il ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla ASL di cui era dipendente, per aver dichiarato che il soggetto disabile per cui beneficiava dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L. n. 104/ 1992, la madre, non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura, mentre la Asl, a seguito di controlli, aveva appurato che da due anni la signora soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del dipendente chiariscono il significato del comma 3 dell'art. 33 L. 104 che così stabilisce: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ...ha diritto a usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito" Dicono i giudici: "la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto simile. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari..... Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi ... che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia.... Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa." Il termine "ricovero" di cui all'art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.

[Vai al documento](#)

INPS - CONTRIBUTO MAGGIORATO DELLO 0,50%, PROROGATO IL TERMINE DI VERSAMENTO da DplMo - fonte:Inps

L'Inps ha emanato il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, con il quale comunica la proroga del termine di versamento della maggiorazione (0,50%) del contributo addizionale NASpI, per i contratti a tempo determinato e le somministrazioni a termine effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l'agosto 2019.

Il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del [Decreto Legge n. 87/2018](#)) ed agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019.

Pertanto, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre o in quello di competenza ottobre 2019, provvederanno ad esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative descritte nella citata circolare n. 121/2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3447 del 24.09.2019 (documento 172)

ECOBONUS AUTO 2019 - CODICE TRIBUTO E ISTRUZIONI PER COMPILARE IL MODELLO F24 a cura di Rosy D'Elia - Imposte

Ecobonus auto 2019, approvato il codice tributo per beneficiarne, uno dedicato agli acquisti dei veicoli a basse emissioni di CO2 e uno per quelli elettrici o ibridi. A istituirli l'Agenzia delle Entrate

con la risoluzione numero 82 del 23 settembre 2019. Nel documento le istruzioni per la compilazione del modello F24.

LEGGI IN

<https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-auto-2019-codice-tributo-compilazione-modello-F24>

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n.82 del 24.09.2019 (documento 173)

OK A TARI/TARSU A BOX, CANTINE e PARCHEGGI

Corte di Cassazione Civile sezione V - sentenza n. 23058 del 21.05.2019 pubbl. il 17.09.2019

... non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva.

... irrilevante al riguardo è la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne, ma non certamente la sua non idoneità alla produzione dei rifiuti.

... inoltre il principio comunitario «chi inquina paga» non risulta violato, dato che le aree frequentate da persone sono sempre potenziali di produzione di rifiuti ed è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto.

MIN.DIFESA - AGGIORNAMENTO DELLE PAGHE GIORNALIERE SPETTANTI AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2019, il Decreto 3 settembre 2019 con l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2019, agli allievi delle scuole militari.

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 settembre 2019

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2019, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 788, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», in materia di corresponsione di una paga netta giornaliera agli allievi delle scuole militari;

Visto l'art. 529, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», nel quale sono dettate disposizioni circa la misura della paga netta giornaliera da corrispondere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 2018 recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornalieri spettanti, dal 1° luglio 2018, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornalieri spettanti, a far data dal 1° luglio 2019, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2019, rilevato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, pari all'1,2 per cento;

Decreta:

Art. 1

1. Le paghe nette giornalieri spettanti agli allievi delle scuole militari «Nunziatella» e «Teulie'», della scuola navale militare «Francesco Morosini» e della scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2019, nelle seguenti misure:

- a) allievi del primo anno: euro 3,88;
- b) allievi del secondo anno: euro 4,24;
- c) allievi del terzo anno: euro 4,65.

Art. 2

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 8.427,20 per l'anno finanziario 2019 e in euro 16.762,80 per l'anno finanziario 2020, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei sotto indicati capitoli di bilancio, relativi alla missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 5.078,40 per l'anno 2019 e euro 10.101,60 per l'anno 2020 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze terrestri», capitolo 4191/1;

b) quanto a euro 2.024,00 per l'anno 2019 e euro 4.026,00 per l'anno 2020 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze marittime», capitolo 4311/1;

c) quanto a euro 1.324,80 per l'anno 2019 e euro 2.635,20 per l'anno 2020 nell'ambito del programma «Approntamento e impiego delle forze aeree», capitolo 4461/1.

Roma, 3 settembre 2019

Il Ministro della difesa

Trenta

Il Ministro dell'economia e
delle finanze

Tria

MEDICI ALLO SBARRAGLIO (mpe)

Leggo e rimango sbalordito: gli stipendi veramente d'oro dei medici ospedalieri all'estero riportate da DoctorNews di venerdì 27 settembre (Ocse: in Lussemburgo, oltre 300 mila euro annui, in Svizzera con circa 250 mila e una differenza di 20 mila euro annui, minima, tra "generalista" e specialista ...) e la spaventosa carenza di personale per cui si pensa di ricorrere a medici specializzandi in pronto soccorso!?!?... cioè nel punto più critico dove in urgenza vanno prese decisioni rapide, efficaci e impegnative.

Mancano medici nelle corsie e sul territorio, ma perché gli amministrativi di Ministeri e Regioni responsabili del settore non hanno mai preso decisioni di programmazione, molto facili nell'attualità, e hanno aspettato che scoppiasse il bubbone?

La medicina è ora in mano ai burocrati che la vedono solo come azienda produttiva non di tutela del bene salute, ma del dio soldo....e il motto è «risparmiare, risparmiare, risparmiare»...